



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CURSI, BOLDI e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2009**

Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229,  
in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati  
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, modifica la legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzo per le persone danneggiate in modo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie.

In particolare, con l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge citata, si intende estendere l'indennizzo anche a coloro che, pur essendo riconosciuti danneggiati da vaccino secondo il prescritto nesso causale, tuttavia non ne abbiano beneficiato per decorrenza dei termini.

A tali soggetti, conseguentemente, viene estesa l'applicazione dei commi successivi dell'articolo così modificato.

Inoltre, il disegno di legge prevede che il decesso conseguente alla vaccinazione obbligatoria, in virtù del quale viene riconosciuto in capo all'avente diritto l'opzione tra l'ulteriore indennizzo e un assegno *una tantum*, non debba necessariamente essersi verificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Viene quindi eliminato il limite temporale previsto invece dalla norma che, con questo disegno di legge, si va a modificare.

Così come si ha un'estensione, tra gli aventi diritto, anche ai fratelli, senza limitazioni di alcun genere.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche ai soggetti ed ai congiunti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che non siano stati indennizzati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per decorrenza dei termini.»;

2) il comma è sostituito dal seguente:

«2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 e *1-bis*, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, o, nel caso non fossero presenti, ai tutori, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.»;

3) al comma 3, le parole: «i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i fratelli»;

*b)* all'articolo 4, comma 1, le parole: «Ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti di cui ai commi 1 e *1-bis*».

2. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, come modificato dal comma 1, lettera *a)* numero 3), del presente articolo, può essere esercitata in presenza di decessi verificatisi

anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 229 del 2005.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.